

VERBALE DI ACCORDO

Tra la **A.G.PORTA S.p.A.**, rappresentata dall'A.D. Sig. Fabrizio Porta , assistita dall'**AMMA** in persona del Dr. Filippo Quintili

e


la **FIM-CISL** in persona del Sig. Rocco Cutri con la **RSU**, nelle persone dei Sigg. Andreello Domenico, Di Lucchio Carmela e Borlengo Marco, a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'Azienda stessa.

Premesso che

- con la comunicazione del 26 febbraio 2014, la A.G.PORTA S.p.A. ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, per n. 10 lavoratori, motivata dal forte ridimensionamento del settore *automotive* e dalla conseguente contrazione stabilizzata dei volumi di attività;
- le parti hanno effettuato, il 4 febbraio 2014, l'esame congiunto della situazione aziendale secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di legge;
- i contenuti dell'incontro di cui sopra sono stati resi noti ai lavoratori dalla FIM-CISL e dalla RSU nel corso di apposite assemblee tenute in azienda.


Tutto ciò premesso, le parti convengono di ritenere regolarmente esperita e conclusa la suddetta procedura di mobilità, sulla base delle seguenti intese.

1. L'azienda procederà ai collocamenti in mobilità, entro il numero massimo di 10 lavoratori, secondo criteri di scelta convenzionalmente concordati tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 223/91 e qui specificati:
 - a) coloro i quali maturino i requisiti, nell'arco o al termine del periodo di mobilità, di accedere ad un trattamento pensionistico, sulla base delle norme di legge attualmente in vigore;
 - b) coloro i quali, pur non in possesso dei suddetti requisiti, abbiano espresso preventivamente la loro intenzione a non opporsi al licenziamento fermo restando le esigenze di carattere tecnico, produttivo e organizzativo.In ogni caso è necessario che l'Azienda riconosca la compatibilità tecnico-organizzativa per il collocamento in mobilità dei suddetti lavoratori.
2. Le risoluzioni dei rapporti di lavoro potranno essere effettuate, gradualmente, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro il 30/09/2014, per tali ragioni le parti convengono di derogare il termine di 120 giorni di cui all'art. 24 della L. 223/91, come previsto dall'art.8, comma 4.
3. L'Azienda corrisponderà a ciascun lavoratore collocato in mobilità una somma, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, con modalità e criteri che saranno definiti tra le parti interessate in sede aziendale, a fronte della sottoscrizione di verbale individuale di transazione e rinuncia ad impugnare il recesso, allegato in fac-simile al presente accordo.

Handwritten signatures in blue and black ink, including initials like 'MB', 'DC', and others.

Letto, confermato, sottoscritto.
Torino, 28 marzo 2014.

Per la FIM-CISL



Per la RSU

Di Luccio Corrado
Luchello Domenico
Dorazio Marco

Per la A.G. PORTA S.p.A.



Amministratore Delegato
Fabrizio Porta

Per l'AMMA



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(Allegato 1)

Addi,, presso la sede dell'AMMA - in Torino, via Vela 17 - avanti al Dr. Filippo Quintili e al Sig. Rocco Cutrì nella loro qualità di conciliatori designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni Sindacali: AMMA/Unione Industriale di Torino e FIM-CISL sono convenuti:

- il Sig, residente incodice fiscale, dipendente della A.G.PORTA S.p.A. con qualifica di
- la A.G.PORTA S.p.A., con sede in Moncalieri, via Fernando Santi 11, Part. IVA n° 03794170013, nella persona del Sig. Fabrizio Porta in qualità di Amministratore Delegato;

I Conciliatori, accertate l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma IV, del codice civile nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n.533 e degli artt. 411 comma III, 412-ter del codice di procedura civile, come modificati dalla legge 4 novembre 2010 n. 183.

Premesso che:

- in data 26 febbraio 2014 la A.G.PORTA S.p.A. ha attivato una procedura di licenziamento collettivo per n. 10 lavoratori, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91;
- in data 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo sindacale che, tra l'altro, prevede la disponibilità dell'Azienda a corrispondere, ai lavori licenziati e collocati in mobilità, una somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto;
- il Signor, individuato in applicazione dei criteri espressamente stabiliti nel citato accordo sindacale che le parti dichiarano di conoscere integralmente e di accettare per quanto ivi contenuto, è stato licenziato in data

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
- 2) il Sig. accetta il licenziamento intimatogli con lettera del, con ultimo giorno lavorativo al e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a, secondo quanto previsto dal vigente CCNL per l'industria metalmeccanica;
- 3) in applicazione di quanto previsto dal citato verbale di accordo sindacale, l'Azienda erogherà al Sig. che accetta:
 - a) l'importo forfetario lordo di €,00 (...../00) a titolo di incentivo all'esodo , che sarà corrisposto secondo quanto riportato di seguito;
 - b) l'importo pari a Euro 1000 lordi a titolo di transazione generale novativa, al fine di evitare liti giudiziarie per ogni eventuale pretesa di natura patrimoniale che possa derivare dall'intercorso rapporto di lavoro ed in seguito alla cessazione dello stesso, fatte salve le verifiche contabili sulle somme ancora da percepire;
 - c) il pagamento delle suddette somme avverrà come di seguito descritto:
 - saldo competenze (ultima mensilità + ratei) entro il 15 del mese successivo al licenziamento;
 - indennità sostitutiva del mancato preavviso + incentivo all'esodo per un totale di euro lordi , entro 30 giorni dalla data di pagamento del saldo competenze;
 - trattamento di fine rapporto pari a.....euro lordi, entro 60 giorni dalla data di pagamento del saldo competenze.

W



- 4) il Sig. dichiara, a fronte di quanto previsto dal punto 3), di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede, all'impugnazione del licenziamento, ai sensi delle leggi n. 604/1996, n. 300/1970, n. 108/1990 e n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Lavoratore

A.G.PORTA S.p.A.


A.G.PORTA S.p.A.
Amministratore Delegato
Fabrizio Porta

I Conciliatori

FIM-CISL



AMMA

